

*XI LEGISLATURA*



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## **PROPOSTA DI LEGGE**

### **N. 201 del 16 dicembre 2019**

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

**PORRELLO – DE VITO – LOMBARDI - MARCELLI**

---

***TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANI DI GARANZIA***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: I – IV – V - VII – VIII - XI

ALTRI PARERI RICHIESTI: Garante dell'infanzia e dell'adolescenza;  
Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.



Gruppo Consiliare  
Regione Lazio  
XI Legislatura

## PROPOSTA DI LEGGE

# Testo unico in materia di organi di garanzia

d'iniziativa dei Consiglieri:

PORRELLO Devid

BARILLARI Davide

BLASI Silvia

CACCIATORE Marco

CORRADO Valentina

DE VITO Francesca

LOMBARDI Roberta

NOVELLI Valerio

MARCELLI Loreto

PERNARELLA Gaia



Gruppo Consiliare  
Regione Lazio  
XI Legislatura

## RELAZIONE

La presente iniziativa legislativa prende le mosse dalle “Linee di indirizzo” recentemente approvate dalla Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali in assemblea plenaria del 26 settembre 2019. Tali linee hanno la finalità di assicurare una maggiore uniformità delle legislazioni, una valorizzazione degli organi di garanzia regionali ed una maggiore chiarezza nelle procedure di nomina. Storicamente gli organi di garanzia regionali traggono origine dal modello svedese dell’Ombudsman, trovando iniziale declinazione nell’istituto del Difensore civico. L’intenzione era quella di rafforzare la tutela del cittadino nei confronti delle inefficienze e delle iniquità della Pubblica Amministrazione tramite l’intervento di un garante che segnalasse, anche di propria iniziativa, eventuali disfunzioni del sistema, con poteri istruttori e di sollecitazione agli organi competenti.

Nel corso del tempo, accanto al Difensore civico, sono state istituite altre figure con funzioni specificamente garantistiche per quelle categorie di interessi definibili come “sensibili” ovvero riconducibili a soggetti “deboli”, come detenuti, minori o anziani.

L’assenza di un preciso quadro giuridico di riferimento, da un lato ha condotto le regioni a procedere in modo disomogeneo sotto diversi profili, dall’altro ha reso complessa, in punto di diritto, la qualificazione degli organi di garanzia, per i quali il legislatore nazionale ha rimesso la disciplina della materia alla potestà legislativa regionale. Le considerazioni circa la qualificazione giuridica di queste figure, difatti, non sono univoche. A tal fine, la giurisprudenza amministrativa prevalente tratteggia una figura non inquadrabile “né nell’organo di governo né nell’organo prettamente amministrativo, ma riconducibile alla definizione ... di supremo garante dell’imparzialità dell’agire dell’ente nel quale viene nominato, cogliendosi eloquenti sintomi che lo conducono ad identificarsi come un’ Authority”.

Opinione condivisa anche dalla dottrina, la quale evidenzia al contempo alcune differenze rispetto alle Autorità amministrative indipendenti propriamente dette, trattandosi nel caso di specie di organi che non dispongono di poteri sanzionatori di comportamenti illeciti, né adottano decisioni suscettibili di impugnazione davanti all’autorità giudiziaria.

Anche la Corte Costituzionale si è espressa nella stessa direzione, sottolineando essenzialmente l’aspetto preposto alla vigilanza dell’operato dell’Amministrazione regionale, con circoscritti compiti



Gruppo Consiliare  
Regione Lazio  
XI Legislatura

di intervento sulle disfunzioni amministrative, ribadendo la titolarità di funzioni **non politiche**, ma di tutela della legalità e della regolarità amministrativa.

In conclusione, per queste ragioni pare pacifico qualificare gli organi di garanzia regionali come “Autorità amministrative indipendenti *sui generis*” con ampie prerogative di autonomia e indipendenza rispetto ai vertici politici, con peculiarità che li diversificano dalle Autorità amministrative indipendenti propriamente dette e con funzioni “paragiurisdizionali” a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini.

La presente proposta di legge si pone l’obiettivo principale di pervenire ad un riordino della materia e ad un’omogeneizzazione della disciplina, sia a livello interno, tra i diversi organi di garanzia istituiti presso la nostra Regione, sia a livello esterno, rispetto alle normative che disciplinano gli organi di garanzia nelle altre Regioni, così da configurare un vero e proprio “testo unico” in materia. Oltre a ciò, un’altra scelta innovativa è quella di introdurre nel nostro ordinamento regionale anche un organismo di garanzia per gli animali di affezione, che divengono così titolari di tutta una serie di diritti e tutele, come già sperimentato negli ultimi anni in altre Regioni.

La presente proposta di legge consta di 6 Capi e 23 articoli.

Il Capo I reca le disposizioni generali, applicabili indistintamente a tutti gli organi di garanzia.

L’articolo 1 chiarisce le finalità della legge, richiamando l’istituzione del difensore civico, del garante dell’infanzia e dell’adolescenza e del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e, al contempo, prevedendo per la prima volta l’istituzione del garante degli animali.

L’articolo 2 sancisce l’autonomia funzionale e organizzativa degli organi di garanzia, da cui dipende la loro capacità di esercitare le relative funzioni in piena indipendenza.

L’articolo 3 disciplina i requisiti per la loro elezione, individuati nella riconosciuta autorevolezza, integrità e moralità, nonché nei particolari meriti nel campo di esercizio delle funzioni, oltre al necessario possesso di un diploma di laurea o di un’esperienza almeno decennale nel relativo settore.

L’articolo 4 specifica le cause di ineleggibilità e incompatibilità, anch’esse legate strettamente ai requisiti di autonomia e indipendenza degli organi in questione.

L’articolo 5 disciplina le modalità di elezione da parte del Consiglio regionale, introducendo peraltro una disciplina della *prorogatio* più stringente di quella attuale e pienamente conforme alla normativa



Gruppo Consiliare  
Regione Lazio  
XI Legislatura

statale, sancendo anche un potere sostitutivo in capo al Presidente del Consiglio regionale nel caso in cui l'Assemblea non provveda nei termini.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di durata degli organi, nonché in materia di decadenza, revoca, rinuncia e reintegrazione dell'organo.

L'articolo 7 prevede un'indennità di funzione pari al 50 per cento dell'indennità mensile lorda del Consigliere regionale per il difensore civico, il garante dell'infanzia e il garante dei detenuti e pari al 25 per cento per il garante degli animali.

Per quanto riguarda la dotazione organica delle strutture amministrative di supporto agli organi di garanzia, l'articolo 8 rinvia alla legge regionale n. 6 del 2002 sul Sistema organizzativo di Giunta e Consiglio regionale.

L'articolo 9 specifica le attività e i poteri comuni ai diversi organi di garanzia, nonché gli obblighi di rendicontazione posti a loro carico nei confronti delle istituzioni e dei cittadini.

L'articolo 10 chiarisce le modalità di rapporto tra gli organi di garanzia regionali e le altre autorità ed enti pubblici e privati.

Il Capo II è interamente dedicato al difensore civico regionale.

L'articolo 11 ne ribadisce le funzioni nei confronti degli enti regionali, nonché nei confronti degli enti locali e di quelli periferici dello Stato, rispetto ai quali lo stesso interviene nei casi previsti dalla legge.

Gli articoli 12 e 13 prevedono, rispettivamente, modalità di attivazione e di svolgimento dell'intervento del difensore civico che possano meglio garantire la tutela degli interessati, prevedendo da una parte fasi e termini procedimentali precisi, dall'altra una semplificazione nell'accesso all'organo, il cui intervento può essere richiesto senza particolari formalità.

L'articolo 14 sancisce i necessari obblighi di riservatezza per il difensore civico e soprattutto di collaborazione con lo stesso da parte dei funzionari competenti.

L'articolo 15 disciplina la difesa civica in materia di sanità e di servizi pubblici, coordinandola da una parte con la normativa statale in materia di sicurezza e responsabilità professionale in ambito sanitario (legge statale n. 24 del 2017, cosiddetta "Gelli-Bianco") e dall'altra con la recente normativa regionale con cui è stata istituita la Camera regionale di conciliazione (legge regionale n. 1 del 2016).



*Gruppo Consiliare  
Regione Lazio  
XI Legislatura*

Il Capo III è dedicato al garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e consta dell'articolo 16 che ne specifica le funzioni e i poteri, non recando particolari innovazioni rispetto alla normativa vigente.

Stesso discorso vale anche per il Capo IV, a sua volta dedicato al garante dell'infanzia e dell'adolescenza e composto dall'articolo 17 sulle funzioni e dall'articolo 18 che ne descrive le relative modalità di intervento.

Il Capo V è invece dedicato al nuovo garante degli animali, con l'articolo 19 che ne sancisce le ampie funzioni e competenze e l'articolo 20 sulle modalità di intervento, largamente basate sulla collaborazione con le guardie zoofile, già disciplinate da legge regionale, e con le associazioni per la protezione degli animali. Di particolare rilievo appare la disposizione che obbliga i servizi veterinari delle ASL nonché gli enti locali e i medici veterinari a segnalare al garante degli animali i casi di maltrattamento di cui vengano a conoscenza.

Il Capo VI, infine, reca le norme transitorie e finali, con l'articolo 21 contenente la disposizione finanziaria, l'articolo 22 che riporta le norme abrogate e modificate, l'articolo 23 che introduce la disciplina transitoria e l'articolo 24 relativo all'entrata in vigore della legge.



Gruppo Consiliare  
Regione Lazio  
XI Legislatura

## CAPO I

### Disposizioni di carattere generale

#### Art. 1 (Finalità)

1. La Regione, al fine di tutelare i diritti e gli interessi legittimi delle persone, dei minori e di coloro che sono sottoposti a misure restrittive della libertà personale, istituisce, presso il Consiglio regionale, i seguenti organi di garanzia:

- a) il difensore civico;
- b) il garante dell'infanzia e dell'adolescenza;
- c) il garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

2. La Regione, istituisce, altresì, il garante dei diritti degli animali, al fine di promuovere azioni ed interventi per la loro tutela anche in collaborazione con enti, organismi ed associazioni operanti nel settore.



Gruppo Consiliare  
Regione Lazio  
XI Legislatura

## Art. 2

*(Autonomia funzionale e organizzativa)*

1. Gli organi di garanzia di cui all'articolo 1, svolgono le proprie funzioni in piena autonomia ed indipendenza e non sono sottoposti a nessuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede a dotare le strutture amministrative di supporto degli organi di garanzia delle adeguate risorse umane e strumentali.





Gruppo Consiliare  
Regione Lazio  
XI Legislatura

Art. 3  
*(Requisiti di elezione)*

1. Gli organi di garanzia sono eletti dal Consiglio regionale tra cittadine e cittadini di riconosciuta autorevolezza, indiscussa integrità e moralità, che si siano distinti per particolari meriti nei campi di esercizio delle funzioni.

2. Ai fini della nomina sono richiesti, oltre ai requisiti previsti per l'elezione a consigliere regionale, il diploma di laurea magistrale o di vecchio ordinamento ovvero il possesso di specifica e comprovata esperienza, almeno decennale, nei settori di esercizio delle funzioni.



Gruppo Consiliare  
Regione Lazio  
XI Legislatura

Art. 4

*(Cause di ineleggibilità ed incompatibilità)*

1. Non sono eleggibili ad organi di garanzia:

- a) i membri del governo e del parlamento nazionale ed europeo;
- b) i presidenti di regione o di provincia;
- c) i sindaci;
- d) i consiglieri e assessori regionali, provinciali, comunali e municipali, di città metropolitana, di comunità montane e di unioni di comuni;
- e) i direttori di vertice delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, i dirigenti di vertice regionali, di aziende regionali e di aziende partecipate regionali a quota maggioritaria;
- f) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti o movimenti politici, di associazioni sindacali o di categoria.

2. Ai fini dell'eleggibilità le cariche di cui al comma 1 devono essere cessate da almeno due anni.

3. L'incarico di organo di garanzia è incompatibile con:

- a) l'iscrizione a partiti o movimenti politici e/o associazioni sindacali e di categoria;
- b) l'esercizio di funzioni di amministratore di enti ed imprese o associazioni che ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione;
- c) l'esercizio di qualsiasi attività o professione, pubblica o privata, da cui derivi un conflitto di interessi attuale e concreto con la funzione assunta;
- d) l'attività di lavoro subordinato con qualsiasi delle amministrazioni soggette a controllo o vigilanza nell'esercizio del mandato;
- e) l'attività lavorativa subordinata a tempo pieno nonché con qualsiasi attività, anche autonoma, che ne impedisca l'effettivo ed efficace esercizio delle funzioni.

4. Durante l'esercizio dell'incarico, l'organo di garanzia non può esercitare attività di carattere politico incompatibili con la sua indipendenza e terzietà.

5. Non possono comunque essere eletti organi di garanzia coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo*)



Gruppo Consiliare  
Regione Lazio  
XI Legislatura

*conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).*

01  
02  
03  
04  
05  
06  
07  
08  
09  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



Gruppo Consiliare  
Regione Lazio  
XI Legislatura

Art. 5  
(Modalità di elezione)

1. Gli organi di garanzia sono eletti dal Consiglio regionale con voto segreto.
2. Il procedimento per la candidatura all'elezione è avviato con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL) e sul portale del Consiglio regionale di un avviso pubblico indicante:
  - a) l'intenzione del Consiglio regionale di procedere all'elezione dell'organo di garanzia;
  - b) i requisiti minimi richiesti per ricoprire l'incarico;
  - c) il trattamento economico previsto;
  - d) il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso pubblico per la presentazione delle candidature presso la Presidenza del Consiglio regionale.
3. Il Consiglio regionale, previo esame istruttorio da parte della competente commissione consiliare permanente, procede all'elezione con la maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri assegnati al Consiglio regionale. Dopo la terza votazione, qualora non si raggiunga detto quorum, al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.
4. Al fine di garantire la continuità, il buon andamento e l'efficienza della pubblica amministrazione, l'organo di garanzia scaduto deve essere ricostituito **entro** e non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza dell'incarico del precedente organo di garanzia, nel corso dei quali il medesimo svolge le proprie funzioni in regime di proroga ai sensi del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 (*Disciplina della proroga degli organi amministrativi*), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
5. Nel caso in cui il Consiglio regionale non provveda all'elezione dell'organo di garanzia almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga di cui al **comma 4**, la relativa competenza è trasferita, ai sensi dell'articolo 4 del d.l. 293/1994, al **Presidente del Consiglio regionale** il quale deve comunque esercitarla entro la scadenza del termine medesimo.



Gruppo Consiliare  
Regione Lazio  
XI Legislatura

Art. 6  
(Durata)

1. L'organo di garanzia dura in carica cinque anni e può essere rieletto per una sola volta.
2. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza dell'organo di garanzia qualora sopravvengano cause di ineleggibilità o si verifichino le cause di incompatibilità di cui all'articolo 4, ovvero dichiara la sospensione dall'incarico nell'ipotesi di cui all'articolo 8 del d.lgs. 235/2012.
3. Il Consiglio regionale, con deliberazione adottata a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, può revocare l'organo di garanzia per gravi o ripetute violazioni di legge.
4. L'organo di garanzia ha facoltà di rinunciare all'ufficio in qualunque momento purché ne dia avviso all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con comunicazione scritta, almeno tre mesi prima.
5. Qualora l'incarico venga a cessare per motivi diversi dalla scadenza naturale, la nuova elezione, su richiesta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva alla constatazione della causa di cessazione.



Gruppo Consiliare  
Regione Lazio  
XI Legislatura

Art. 7  
(Indennità)

1. Agli organi di garanzia compete, per dodici mensilità all'anno, una indennità di funzione pari al cinquanta per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai Consiglieri regionali per i garanti di cui all'articolo 1, comma 1 e del venticinque per cento per il garante degli animali.

2. Agli organi di garanzia spetta, in caso di missione per l'espletamento delle proprie funzioni, anche all'interno del territorio di competenza, il rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio previsto per i Consiglieri regionali previa presentazione di regolare fattura o altro documento fiscalmente equivalente.



Gruppo Consiliare  
Regione Lazio  
XI Legislatura

Art. 8  
*(Dotazione organica)*

1. A ciascuno degli organi di garanzia è assegnata una struttura amministrativa di supporto ai sensi della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*) e successive modifiche.

2. Il personale della struttura amministrativa di supporto deve essere in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità in relazione alle mansioni da svolgere e alle caratteristiche di indipendenza ed imparzialità dell'ufficio.

3. La sede e i locali delle strutture amministrative di supporto sono messi a disposizione dal Consiglio regionale.



Gruppo Consiliare  
Regione Lazio  
XI Legislatura

## Art. 9

### *(Attività e poteri degli organi di garanzia)*

1. Fatte salve le competenze già attribuite dalle leggi regionali istitutive e dalla legislazione di settore, l'organo di garanzia:

a) entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Consiglio regionale una relazione annuale indicante le attività svolte, che viene pubblicata sul BURL, oltre ad eventuali osservazioni o proposte;

b) esprime pareri in ordine ai provvedimenti legislativi ed amministrativi generali sulle materie di propria competenza;

c) su richiesta motivata, è audito presso il Consiglio regionale o una commissione consiliare ovvero presso la Giunta regionale o dall'Assessore competente per materia;

d) può partecipare, senza diritto di voto, ad eventuali organismi di coordinamento o consultivi istituiti nelle materie di competenza presso la Giunta o il Consiglio regionale;

e) può accedere, senza necessità di autorizzazione, presso tutti gli uffici della Regione, degli enti dipendenti e società partecipate in cui si svolgano attività rilevanti nelle materie di competenza;

f) ha accesso a tutta la documentazione necessaria all'esercizio delle proprie funzioni, in possesso della Regione, degli enti dipendenti e delle società partecipate che sono tenute a rispondere entro trenta giorni dalla richiesta;

g) può rivolgere, nell'esercizio delle proprie funzioni, raccomandazioni alle autorità politiche o amministrative competenti, le quali sono tenute a rispondere entro trenta giorni dalla ricezione della raccomandazione e a motivare le eventuali determinazioni adottate in dissenso.





Gruppo Consiliare  
Regione Lazio  
XI Legislatura

#### Art. 10

*(Rapporti con altre autorità, enti e associazioni)*

1. Gli organi di garanzia, nell'esercizio delle loro funzioni, in applicazione dei principi costituzionali di sussidiarietà e di leale collaborazione e nel rispetto delle reciproche competenze, collaborano con le analoghe figure nazionali, regionali e locali.

2. I rapporti con le autorità nazionali sono garantiti anche dai coordinamenti nazionali dei Garanti e Difensori civici, laddove istituiti, nonché, per il garante all'infanzia e all'adolescenza, dalla partecipazione alla Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di cui all'art. 3, comma 7, della legge 112/2011.

3. Gli organi di garanzia, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, esercitano le loro funzioni anche attraverso la promozione di apposite intese con enti ed istituzioni locali nonché con organismi del terzo settore operanti sul territorio.



Gruppo Consiliare  
Regione Lazio  
XI Legislatura

## CAPO II

### Difensore civico regionale

#### Art. 11 (Funzioni)

1. Il difensore civico regionale concorre ad assicurare la tutela non giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nonché la legalità, l'imparzialità, il buon andamento, la tempestività e la trasparenza dell'attività amministrativa della Regione, degli enti pubblici dipendenti, ivi comprese le aziende sanitarie e ospedaliere, delle agenzie regionali, degli enti privati a partecipazione regionale, dei concessionari o gestori di servizi pubblici regionali e degli enti pubblici e privati sottoposti alla vigilanza della Regione.

2. Nei confronti degli enti locali il difensore civico regionale interviene, qualora non sia istituito o nominato il difensore civico territoriale della Città metropolitana o della provincia.

3. Nei confronti degli uffici periferici dello Stato il difensore civico regionale interviene con le modalità e i limiti stabiliti dalle leggi statali.

4. Il difensore civico regionale esercita altresì nei confronti delle altre pubbliche amministrazioni operanti sul territorio regionale le funzioni previste da leggi statali e regionali e può, comunque, segnalare eventuali disfunzioni riscontrate e svolgere un ruolo di mediazione, al fine di pervenire a una composizione consensuale della questione sottoposta alla sua attenzione.



Gruppo Consiliare  
Regione Lazio  
XI Legislatura

Art. 12  
(Attivazione dell'intervento)

1. Il difensore civico regionale interviene d'ufficio o su richiesta di persone, singole o associate, nei confronti delle amministrazioni e dei soggetti di cui all'articolo 12:

a) nei casi di cattiva amministrazione in cui:

1) un atto dovuto sia stato omissso o illegittimamente ritardato;  
2) un atto sia stato formato o emanato o un'attività sia stata esercitata in modo illegittimo o irregolare;

3) siano stati violati i principi posti a tutela degli utenti in materia di erogazione di servizi pubblici;

4) vi sia stata mancanza di risposte o rifiuto di informazioni;

5) non siano stati comunque rispettati i principi di buona amministrazione;

b) nei casi in cui non sia stato rispettato il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*) e successive modifiche;

c) nei casi in cui non sia stato rispettato il diritto di accesso civico a dati e documenti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*) e successive modifiche;

d) in tutti gli altri casi previsti dalla legge statale o regionale.

2. La richiesta d'intervento del difensore civico non è soggetta a formalità. Qualora non fosse presentata per iscritto, la stessa è verbalizzata presso l'ufficio del difensore civico.

3. La proposizione di ricorso giurisdizionale o amministrativo non preclude la richiesta di intervento del difensore civico.



Gruppo Consiliare  
Regione Lazio  
XI Legislatura

**Art. 13**  
*(Modalità di intervento)*

1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), il difensore civico, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, ne valuta preliminarmente il fondamento e, in caso di valutazione negativa, comunica all'interessato i motivi dell'archiviazione.

2. Nel caso in cui la valutazione preliminare di cui al comma 1 sia positiva, il difensore civico regionale invita le amministrazioni o i soggetti interessati a fornire tutte le informazioni e i chiarimenti necessari e può accedere a tutti i documenti, i dati e le informazioni connesse al proprio intervento.

3. Esaurita l'istruttoria di cui al comma 2, il difensore civico formula i propri rilievi e le proprie raccomandazioni alle amministrazioni e può, se del caso:

a) convocare il responsabile del procedimento su cui è stata presentata la richiesta d'intervento, anche congiuntamente agli interessati, al fine di esperire un tentativo di conciliazione o promuovere un accordo tra le parti ai sensi dell'articolo 11 della L. 241/1990;

b) chiedere di procedere all'esame congiunto della pratica;

c) chiedere agli organi competenti di provvedere all'adozione dell'atto o all'esercizio dell'attività dovuta entro un termine ragionevole;

d) chiedere agli organi competenti la nomina di un commissario ad acta, nel caso in cui il termine di cui alla lettera c) sia decorso inutilmente.

4. Nei casi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b), c) e d) il difensore civico regionale interviene nel rispetto della normativa statale o regionale vigente.

5. In ogni caso, il difensore civico informa gli interessati dell'andamento e degli esiti del proprio intervento, indicando anche eventuali altre iniziative che essi possono assumere in sede amministrativa o giurisdizionale.

6. Il procedimento avviato dal difensore civico si conclude entro sessanta giorni dall'avvio del medesimo.



Gruppo Consiliare  
Regione Lazio  
XI Legislatura

Art. 14  
*(Obblighi di collaborazione e riservatezza)*

1. Le amministrazioni e i soggetti nei cui confronti il difensore civico regionale interviene sono tenuti a prestargli leale collaborazione e ad agevolare il compito per il raggiungimento della finalità della presente legge.

2. Il responsabile del procedimento oggetto dell'intervento del difensore civico regionale è tenuto a fornire, entro venti giorni, tutti i documenti, dati, informazioni e chiarimenti richiesti, nonché a presentarsi per il tentativo di conciliazione o l'esame congiunto della pratica di cui all'articolo 13.

3. In caso di mancata collaborazione da parte dei responsabili del procedimento, dei responsabili degli uffici o di altri funzionari comunque interpellati per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, il difensore civico segnala il fatto all'amministrazione di appartenenza ai fini della valutazione dei dirigenti o dell'eventuale avvio del procedimento disciplinare a carico dei medesimi.

4. L'esito dei procedimenti disciplinari e di valutazione è comunicato al difensore civico.

5. Al difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio.

6. Il difensore civico è tenuto al segreto o alla riservatezza su atti, notizie e informazioni di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio della propria funzione, in conformità alle disposizioni che disciplinano la materia.



Gruppo Consiliare  
Regione Lazio  
XI Legislatura

## Art. 15

*(Difesa civica in materia di sanità e di servizi pubblici)*

1. Il difensore civico assume la funzione di garante per il diritto alla salute ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 2 e 3 della legge 8 marzo 2017, n. 24 (*Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie*).

2. In ambito sanitario e sociosanitario, la tutela del difensore civico si applica anche agli organismi sanitari accreditati. Il difensore civico regionale ha facoltà di richiedere chiarimenti anche a strutture private, indicando le violazioni eventualmente riscontrate agli organi competenti per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento, nonché agli ordini e collegi professionali di settore.

3. In materia di servizi pubblici regionali, la tutela del difensore civico si applica anche ai concessionari o gestori ai sensi della presente legge, della disciplina regionale in materia di servizi pubblici e di quanto previsto in ordine a tale intervento dalle concessioni o convenzioni di gestione.

4. Per la composizione stragiudiziale delle controversie insorte tra i soggetti erogatori di servizi pubblici regionali e i cittadini utenti, relative al mancato rispetto degli standard di qualità previsti nelle carte dei servizi, nonché delle controversie tra i cittadini e gli enti del servizio sanitario regionale relative all'erogazione di prestazioni sanitarie, anche riguardanti la responsabilità medico-professionale, escluse quelle di particolare complessità e comunque di valore superiore a cinquantamila euro, è competente la Camera regionale di conciliazione, ai sensi della legge regionale 7 marzo 2016, n. 1 (*Disposizioni per favorire la conciliazione nelle controversie sanitarie e in materia di servizi pubblici*).

5. I rapporti tra il difensore civico e la Camera regionale di conciliazione sono improntati al principio della reciproca collaborazione e integrazione.



Gruppo Consiliare  
Regione Lazio  
XI Legislatura

### CAPO III

## **Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale**

### Art. 16 (Funzioni)

1. Il garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, al fine di contribuire a garantire, in conformità ai principi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione e nell'ambito delle materie di competenza regionale, i diritti di tali persone, svolge, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali, le seguenti funzioni:

a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro;

b) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazione sia dei soggetti interessati sia di associazioni o organizzazioni non governative che svolgano una attività inerente a quanto segnalato;

c) si attiva nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);

d) interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali in caso di accertate carenze e omissioni che compromettano l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, in caso di reiterate e perduranti inadempienze, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, compreso l'esercizio dei poteri sostitutivi;

e) propone agli organi regionali competenti gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui alla lettera a) e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare anche dette persone;



Gruppo Consiliare  
Regione Lazio  
XI Legislatura

f) propone, alle strutture regionali competenti, iniziative concrete di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;

g) promuove la sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa tra Regione e amministrazioni statali per l'attivazione all'interno degli istituti penitenziari di strumenti informativi e di supporto ai detenuti, nonché ulteriori forme di collaborazione volte ad agevolare lo svolgimento delle funzioni del garante.





Gruppo Consiliare  
Regione Lazio  
XI Legislatura

## CAPO IV

### Garante dell'infanzia e dell'adolescenza

#### Art. 17 (Funzioni)

1. Il garante svolge le seguenti funzioni:

a) promuove la conoscenza e l'affermazione dei diritti individuali, sociali e politici dell'infanzia e dell'adolescenza assumendo ogni iniziativa finalizzata alla loro concreta realizzazione;

b) promuove e vigila sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991 n.176 (*Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989*) e delle altre convenzioni internazionali ed europee nonché sull'applicazione e l'attuazione delle disposizioni normative statali e regionali di tutela dei soggetti in età evolutiva;

c) vigila sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali, in strutture residenziali, in ambienti esterni alla propria famiglia al fine di segnalare ai servizi sociali e all'autorità giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario;

d) vigila sulle attività delle strutture sanitarie, sociali e socio-assistenziali convenzionate con la regione o da essa accreditate, per la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

e) promuove la formazione di persone idonee a svolgere attività di tutela e assicura consulenza e sostegno ai tutori o ai curatori nominati;

f) promuove, in collaborazione con gli enti locali e con le organizzazioni del privato sociale, iniziative per la tutela dei diritti dei minori, in particolar modo con riferimento alla prevenzione o al trattamento dell'abuso;

g) esprime, su richiesta dei competenti organi regionali, provinciali e comunali, pareri, proposte e osservazioni su progetti di legge, di regolamento e di atti amministrativi riguardanti i minori;



Gruppo Consiliare  
Regione Lazio  
XI Legislatura

- h) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di **danno** derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o **inadeguate** dal punto di vista **igienico-sanitario**, abitativo e urbanistico;
- i) accoglie le segnalazioni provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, dalle scuole, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti e fornisce informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti;
- l) collabora, in collegamento con l'osservatorio regionale per l'infanzia e con altri soggetti istituzionali, agli interventi di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale;
- m) collabora con il Comitato regionale per le comunicazioni nel vigilare sull'operato dei mezzi di comunicazione e nel segnalare agli organi competenti eventuali trasgressioni commesse;
- n) promuove iniziative per la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza e per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza che rispetti i diritti dei bambini e dei ragazzi;
- o) predispone iniziative per sviluppare nei minori capacità critiche e suscitare nei media maggiore sensibilità verso l'infanzia;
- p) vigila sui fenomeni dei minori scomparsi, della presenza sul territorio regionale di minori non accompagnati, dei minori abbandonati non segnalati ai servizi sociali e alla magistratura minorile;
- q) vigila sui fenomeni di esclusione sociale, di discriminazione dei bambini e degli adolescenti per motivi di sesso, razza o religione;
- r) rappresenta i diritti e gli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi istituzionali regionali;
- s) promuove iniziative per la celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- t) riferisce di norma ogni sei mesi alla commissione consiliare permanente competente in materia di servizi sociali sull'attività svolta.





Gruppo Consiliare  
Regione Lazio  
XI Legislatura

## CAPO V

### Garante per i diritti degli animali

#### Art. 19 (Funzioni)

1. Il garante svolge le seguenti funzioni:

- a) vigila sull'applicazione delle norme statali, regionali, dell'Unione europea ed internazionali, in materia di tutela dei diritti degli animali e ne diffonde la conoscenza tra i cittadini;
- b) vigila sull'attività di enti, istituzioni e soggetti pubblici e privati che operano con animali;
- c) riceve le segnalazioni e i reclami di chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali, nonché delle associazioni, enti e istituzioni che operano nel campo della tutela dei diritti degli animali;
- d) denuncia o segnala all'autorità giudiziaria fatti o comportamenti relativi agli animali configurabili come reati, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;
- e) segnala alla Giunta e al Consiglio regionale l'opportunità di provvedimenti normativi richiesti dall'osservazione e dalla valutazione delle reali condizioni degli animali, anche alla luce dell'adeguamento alle norme statali o dell'Unione europea;
- f) realizza la mappa dei servizi pubblici e privati, compresi quelli sanitari, e delle risorse destinate alla tutela, al benessere e alla salvaguardia dei diritti degli animali, sia a livello regionale che a livello provinciale e locale;
- g) verifica le condizioni degli animali, ivi comprese quelle degli animali provenienti da altri paesi, con particolare riferimento alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES) e alla normativa in materia di circhi, allevamenti, sperimentazione animale, zoo, trasporto e macellazione di animali, esercizi commerciali adibiti alla vendita e alla cura di animali, rifugi, canili e gattili;
- h) intraprende tutte le iniziative necessarie affinché nelle gare e nelle competizioni sportive che impiegano animali non sia fatto uso sugli stessi di sostanze, metodologie o tecniche che ne possano alterare le capacità o le prestazioni e mettere in pericolo la loro integrità fisica o biologica,



*Gruppo Consiliare  
Regione Lazio  
XI Legislatura*

nonché vigila sulle loro condizioni di vita e di allevamento, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, nei cinodromi, ippodromi, maneggi e luoghi similari;

i) formular proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per la elaborazione di progetti pilota intesi a migliorare le condizioni di vita degli animali;

l) promuove la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche volti alla tutela dei diritti degli animali, collaborando anche con gli organismi competenti in materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente e degli animali.



Gruppo Consiliare  
Regione Lazio  
XI Legislatura

Art. 20  
(Modalità di intervento)

1. Il garante agisce d'ufficio o su segnalazione da parte di soggetti privati o di associazioni operanti nel settore e, per l'esercizio delle sue funzioni, può:

a) avvalersi delle guardie zoofile di cui all'articolo 22 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34 (*Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo*), nonché attivare forme di collaborazione con delle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi dell'articolo 23 della medesima legge;

b) intrattenere rapporti di collaborazione, studio e ricerca con organismi regionali, statali, europei ed internazionali operanti nell'ambito della tutela e della salvaguardia dei diritti degli animali.

2. I servizi veterinari delle ASL, gli enti locali e i medici veterinari pubblici e privati sono tenuti a segnalare al garante tutti i casi di maltrattamento, di sevizie, di ingiustificata soppressione o di abbandono di animali di cui vengano a conoscenza.

3. Nei giudizi concernenti il maltrattamento di animali, il garante è legittimato a costituirsi parte civile con le modalità e nelle forme previste dalla normativa vigente in materia.

CARTELLI REGISTRO UFFICIALE F. 1.16.10-2019. H. 1.1.19





Gruppo Consiliare  
Regione Lazio  
XI Legislatura

## Art. 22

### *(Abrogazioni e modifiche)*

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate:

- a) la legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17 (*Istituzione del difensore civico*);
- b) la legge regionale 28 ottobre 2002, n. 38 (*Istituzione del garante dell'infanzia e dell'adolescenza*);
- c) la legge regionale 6 ottobre 2003, n. 31 (*Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale*).

2. Al comma 4 dell'articolo 36 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*), dopo le parole "deliberazione dell'ufficio di presidenza" sono inserite le seguenti: "sentito il relativo organo di controllo o di garanzia".





